

COMUNE DI VERRUA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11312

N. 15 Reg. Delib. del 23/12/2024

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LAZZARI PIERANGELO	Presidente	Sì
MONTIS CLAUDIA	Vice Sindaco	Sì
BELLIERO MARCO	Consigliere	Sì
DOTT. DONNETTA ALESSANDRO	Consigliere	Sì
CASALE GIANLUCA	Consigliere	Sì
KAUR RAMANPREET	Consigliere	Sì
GAMBA MARCO	Consigliere	Sì
PONZONE ALBERTO GIAMPIERO	Consigliere	Sì
DOTT. BOIOCCHI FILIPPO	Consigliere	Sì
BERTONE ANDREA	Consigliere	Sì
DOTT. ROVATI ANDREA	Consigliere	Sì
	Totale PRESENTI	11
	Totale ASSENTI	0

Assiste il ViceSegretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LAZZARI PIERANGELO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), prevede che, ogni anno entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Atteso che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessita che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che:

- le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'articolo 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, sopra richiamato;
- 3. tra quelle previste dall'articolo 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
- 4. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie:
- a. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 500.000,00;

- d. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, D. Lgs. n. 175/2016;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house-providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, D. Lgs. n. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, secondo indirizzi e modello (Scheda Revisione periodica) MEF;

Dato atto che la società Broni Stradella pubblica S.r.l. non è una società quotata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera p) del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto non ha emesso azioni quotate

in mercati regolamentati e strumenti finanziari, diversi dalla azioni, quotati in mercati regolamentati, e che, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 "si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate" e pertanto sono escluse dalla rilevazione;

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette che non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

Precisato che nel corso dell'anno 2023 non sono intervenuti mutamenti in ordine alle partecipazioni societarie del Comune di Verrua Po;

Dato atto che il Comune di Verrua Po risulta titolare della partecipazione diretta qui di seguito descritta;

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
Broni Stradella pubblica S.r.l.	02419480187	0,0427%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Dato atto che il Comune di Verrua Po detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- 1. Broni-Stradella Gas e Luce S.r.l.;
- 2. Pavia Acque s.c.a.r.l.;
- 3. Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa;
- 4. GAL Oltrepò Pavese S.r.l.;

Dato atto che:

- a) il Comune di Verrua Po non ha rappresentanti nelle società partecipate;
- b) nel corso dell'esercizio 2023 non si è proceduto all'acquisizione, né alla dismissione, né alla razionalizzazione di alcuna partecipazione societaria;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 175/2016;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Verrua Po detenute al 31/12/2023, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, attraverso le schede di analisi qui di seguito elencate ed allegate al presente atto;
- a) Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (articolo 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) Dati relativi al 31/12/2023 (Allegato 1);
- b) Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso gli organi di governo, società ed enti (articolo 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) Dati anno 2023 (Allegato 2);
- c) Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (articolo 20, comma 4, D. Lgs. n. 175/2016) (Allegato 3);
- d) Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (articolo 20, comma 1, D. Lgs. n.175/2016) (Allegato 4);
- 3) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto al precedente paragrafo della presente deliberazione, risulta da mantenere la partecipazione nella società Broni Stradella pubblica S.r.l. avente sede legale in Via Nazionale, 53 27049 Stradella (PV) C.F. 02419480187, per una quota pari al 0,0427% del capitale sociale;
- 4) di dare atto che nel corso dell'esercizio 2023 non si è proceduto all'acquisizione, né alla dismissione, né alla razionalizzazione di alcuna partecipazione societaria;
- 5) di procedere al mantenimento della partecipazione esistente senza necessità di interventi di razionalizzazione;
- 6) di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016;
- 7) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente;

Successivamente ravvisata l'urgenza con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(LAZZARI PIERANGELO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio formatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).
	Verrua Po, lì 20/01/2025
	IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI (Carmen ROVATI)
	Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Ve	errua Po, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE